

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuovi crediti d'imposta per l'utilizzo e l'acquisto di Pos***

di Luca Caramaschi



Prosegue il tentativo del legislatore di incentivare sempre di più l'utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici**, combinandoli questa volta con il correlato obbligo di **certificazione telematica dei corrispettivi**.

È con il recente **D.L. 99/2021** che vengono introdotte misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. In particolare, all'[articolo 1](#) del citato decreto vengono introdotte specifiche disposizioni in materia di utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici**, con particolare riguardo alla **sospensione del programma "cashback"** e al **potenziamento del credito d'imposta** spettante in relazione alle **spese di utilizzo** di strumenti di pagamento elettronico (**tipicamente il Pos**).

Tralasciando la tematica del "cashback" (alla quale il citato **articolo 1** dedica i primi nove commi) andiamo ad analizzare le successive disposizioni con le quali viene in primo luogo **incrementata la misura prevista per il credito d'imposta** già riconosciuto, ai sensi dell'[articolo 22 D.L. 124/2019](#), agli esercenti in relazione alle **commissioni addebitate** per i pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Va ricordato, in proposito, che le condizioni per fruire del credito d'imposta previsto dal richiamato [articolo 22](#) sono le seguenti:

- l'agevolazione in commento spetta agli **esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto **ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro**;
- il credito d'imposta spetta nella **misura del 30% sulle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi **rese nei confronti di consumatori finali**.

## Il credito d'imposta "potenziato" sulle commissioni

Per effetto della introduzione di un **nuovo comma 1-ter all'articolo 22 D.L.124/2019**, ad opera dell'[articolo 1, comma 10, D.L. 99/2021](#), viene ora previsto che per le commissioni maturate nel **periodo 01/07/2021 – 30/06/2022** il credito d'imposta **è incrementato al 100% delle commissioni**, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino **strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015** ovvero i registratori telematici che **consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi** piuttosto che **strumenti di pagamento evoluto** di cui al comma 5-bis del citato articolo.

## Il credito d'imposta per l'acquisizione degli strumenti

Con il successivo [comma 11](#) del citato articolo 1 D.L. 99/2021 viene introdotto al D.L. 124/2019 un **nuovo articolo 22-bis** al fine di introdurre un nuovo **credito d'imposta** spettante per **l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici**.

Nello specifico, **agli esercenti attività di impresa, arte o professioni** che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che **nel periodo 01/07/2021 – 30/06/2022** acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)), spetta un credito di imposta **parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi**, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle **spese sostenute per il collegamento** tecnico tra i predetti strumenti.

## Le misure del credito spettante nel periodo 01/07/2021 – 30/06/2022

Il credito d'imposta spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro**, nelle seguenti misure:

- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro**;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **10 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

## Credito incrementato per le acquisizioni dell'anno 2022

Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 descritto in precedenza che, **nel corso dell'anno 2022**, acquistano, noleggianno o utilizzano **strumenti evoluti di pagamento elettronico** che consentono **anche** la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al [articolo 2, comma 1, D.lgs. 127/2015](#), spetta un credito d'imposta **nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle misure di seguito indicate.

- **100 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d'imposta **richiamati dal citato articolo 22-bis D.L.124/2019**, riferiti dunque **all'acquisto, al noleggio o all'utilizzo** di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale** tramite modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nel modello Redditi relativo al **periodo d'imposta di maturazione del credito** e nei modelli Redditi relativi ai periodi d'imposta successivi, fino a esaurimento;
- **non sono rilevanti** né ai fini redditi né ai fini Irap e **non rilevano** ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#);
- si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal **regime degli aiuti "de minimis"**.